

**CONCORSI PUBBLICI: Partecipazione al concorso - Guardia di Finanza - Possesso dei requisiti di moralità e condotta - Integrità psico-fisica - Discrezionalità dell'Amministrazione.**

**Cons. Stato, Sez. II, 25 febbraio 2021, n. 1628**

*“[...] La tesi dell'appellante secondo la quale lo stato di ebbrezza non potrebbe essere ricondotto al profilo della moralità e della condotta, bensì a quello dell'integrità psico-fisica non può essere seguita, in quanto indirizzata a circoscrivere al solo piano degli effetti dell'assunzione di sostanze alcoliche sulla persona; il che trascura il rilievo comportamentale di un tale accertamento, che mette in risalto una condotta concretamente idonea “a mettere in pericolo l'incolumità e la vita del soggetto e di altre persone” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5483/2014). In proposito, questo Consiglio ha evidenziato, l'“ampia (benché non indiscriminata) discrezionalità dell'Amministrazione nell'apprezzare la sussistenza negli aspiranti dei requisiti richiesti dalla normativa di legge e di concorso” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5483/2014 cit.) [...]. Infatti, va considerato che il ricorrente, pur avendo assunto un quantitativo di alcol di molto superiore rispetto a quello previsto dall'art. 186, co. 5, del d.lgs. n.285/1992 all'epoca vigente, nonché a quello che in seguito sarebbe stato oggetto della depenalizzazione disposta con la l. n. 120/2010, si era comunque posto alla guida di un veicolo. Poiché va escluso che l'accertamento in questione dell'assunzione di sostanze alcoliche rilevi nella fattispecie sotto il profilo dell'integrità psico-fisica, correttamente il primo giudice non ha attribuito alcun rilievo ai successivi accertamenti clinici effettuati dal ricorrente [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

1. Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso dell'odierno appellante avverso: il provvedimento in data 1 dicembre 2006 con cui la competente Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni della Guardia di Finanza aveva deliberato di non ammettere il ricorrente nei ruoli della Guardia di Finanza; nonché il decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del 04.06.2002 con cui era stato bandito un concorso per il reclutamento di volontari in ferma breve - con possibilità di immissione a termine della ferma nelle carriere iniziali del corpo della Guardia di Finanza - cui l'appellante aveva partecipato superandolo. L'atto impugnato era motivato dal difetto del requisito morale e di condotta previsto dall'art. 2, punto n), del bando. Il provvedimento era stato adottato dopo che l'interessato era stato colto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza, con ritiro e sospensione della patente per 30 gg. ai sensi dell'art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada).
2. L'appellante deduce l'erroneità della pronuncia impugnata per non avere il Tar rilevato i seguenti profili di illegittimità dell'atto impugnato:

a) il bando di concorso prevedeva che, in caso di difetto dei prescritti requisiti, si procedesse all'esclusione dall'arruolamento per i soggetti non ancora incorporati e al proscioglimento per quelli già incorporati; il ricorrente sarebbe già stato incorporato nella Guardia di Finanza alla data del 1 dicembre 2006, in quanto egli, dal 27 novembre 2011, frequentava l'apposito corso di formazione; perciò, l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento di proscioglimento e non l'impugnato atto di esclusione, assicurando comunque le garanzie di partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, nella fattispecie violate;

b) l'art. 2, lett. n) del bando di concorso avrebbe stabilito un obbligo di condotta, nella fattispecie non violato dall'appellante e non riguarderebbe, come invece ritenuto dall'Amministrazione e dal TAR, l'idoneità psico-fisica dell'interessato, la cui valutazione avrebbe dovuto essere rimessa a specifici esami ematochimici; comunque, l'Amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento di esclusione per mancanza di qualità morali e di condotta in base ad un solo episodio e senza la necessaria contestualizzazione che avrebbe evidenziato il lodevole servizio di cui l'appellante aveva dato prova; il tasso alcolemico pari a 1,05 g/l rilevato dal verbale di Polizia era "*appena superiore al limite consentito*" e gli ulteriori esami effettuati dal ricorrente, a dimostrazione che l'uso di bevande alcoliche era stato del tutto occasionale, non erano stati presi in considerazione dal Tar, circostanza che integrerebbe "*un evidente difetto di istruttoria e di motivazione*"; vi sarebbe sproporzione tra la condotta e la "*sanzione comminata*", in ragione dell'episodicità del fatto, della minima quantità di alcol trovata e dei risultati delle analisi e dei successivi controlli effettuati dal ricorrente.

3. Il Ministero della difesa, costituito in giudizio in data 7 dicembre 2011, ha chiesto il rigetto del gravame.

4. Tanto esposto il Collegio passa all'esame dell'appello.

Il primo motivo del gravame non può essere accolto in quanto la difesa dell'Amministrazione ha fatto presente che, alla data del 1 dicembre 2002, l'interessato non era stato incorporato nei ruoli della Guardia di Finanza, né l'appellante ha dato dimostrazione dell'adozione di un tale provvedimento, che non potrebbe considerarsi implicito alla partecipazione al corso di formazione.

Quanto al secondo motivo d'appello, si rileva che il provvedimento in data 1 dicembre 2006 è stato adottato dall'Amministrazione - ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto n), del bando di concorso che stabiliva che potessero partecipare al concorso i soggetti in possesso "*delle qualità morali e di condotta*" previste dal vigente art. 35, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 13 del medesimo bando che prevedeva l'incorporazione dalle singole Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei volontari utilmente collocati nelle graduatorie finali al termine della ferma triennale

purché avessero mantenuto i requisiti morali e di condotta previsti dal citato art. 35, co. 6 - a seguito della contestazione all'interessato, risultato positivo all'alcoltest in due successive determinazioni pari a 1,05 e 1,03 g/l, del reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'art. 186 co. 1 e 2 del d.lgs. n. 285/1992, con ritiro della patente di guida quale sanzione accessoria e decurtazione di 10 punti sulla medesima, che veniva sospesa per 30 giorni. Tali determinazioni mostravano un livello che non può essere considerato "appena" al di sopra della soglia massima consentita, bensì ben al di sopra della stessa soglia.

La tesi dell'appellante secondo la quale lo stato di ebbrezza non potrebbe essere ricondotto al profilo della moralità e della condotta, bensì a quello dell'integrità psico-fisica non può essere seguita, in quanto indirizzata a circoscrivere al solo piano degli effetti dell'assunzione di sostanze alcoliche sulla persona; il che trascura il rilievo comportamentale di un tale accertamento, che mette in risalto una condotta concretamente idonea "*a mettere in pericolo l'incolumità e la vita del soggetto e di altre persone*" (Cons. Stato, sez. IV, n. 5483/2014). In proposito, questo Consiglio ha evidenziato, l' "*ampia (benché non indiscriminata) discrezionalità dell'Amministrazione nell'apprezzare la sussistenza negli aspiranti dei requisiti richiesti dalla normativa di legge e di concorso*" (Cons. Stato, sez. IV, n. 5483/2014 cit.). Nella fattispecie, l'esercizio di una tale discrezionalità - che non costituisce espressione di un potere sanzionatorio del quale valutare la proporzionalità rispetto alla condotta posta in essere dall'aspirante all'immissione in ruolo - non appare né illogico né arbitrario, pur in presenza di un solo episodio. Infatti, va considerato che il ricorrente, pur avendo assunto un quantitativo di alcol di molto superiore rispetto a quello previsto dall'art. 186, co. 5, del d.lgs. n.285/1992 all'epoca vigente, nonché a quello che in seguito sarebbe stato oggetto della depenalizzazione disposta con la l. n. 120/2010, si era comunque posto alla guida di un veicolo. Poiché va escluso che l'accertamento in questione dell'assunzione di sostanze alcoliche rilevi nella fattispecie sotto il profilo dell'integrità psico-fisica, correttamente il primo giudice non ha attribuito alcun rilievo ai successivi accertamenti clinici effettuati dal ricorrente.

Quanto alla doglianza dell'appellante circa la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, oltre a rilevare, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., che essa non contiene alcuna censura specifica riferita alla sentenza impugnata, si osserva che, comunque, non potrebbe non concordarsi con il Tar in merito al rilievo che il provvedimento trae comunque origine dalla richiesta della parte ricorrente di essere immesso nei ruoli della Guardia di Finanza e che, viste le prescrizioni del bando, non sussistevano ragioni per ritenere che esso avrebbe potuto avere un diverso contenuto, con applicazione quindi dell' art. 21-*octies*, co. 2, della l. n. 241/1990.

Dunque, anche il secondo motivo di gravame non può essere accolto.

Per quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto in quanto infondato.

Il regolamento processuale delle spese del grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore delle Amministrazioni costituite in giudizio, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 2500,00 (duemilacinquecento/00), da ripartire in pari misura tra le suddette Amministrazioni, oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere